

## Sicurezza ed Igiene del Lavoro

Raccolta Normativa a cura di *Ettore Bussi* - 9<sup>a</sup> rev. - anno 2000

® è vietata l'utilizzazione di questa elaborazione se non per uso privato 

### Circ. 16 giugno 2000, n. 40

#### PARTECIPAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA. ART. 19 DEL D.LGS 19 SETTEMBRE 1994, N. 626 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

*Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro*

**CIRCOLARE N. 40/2000**

**16 giugno 2000**

PROT. 21114/RLA5

**Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale  
Direzione Generale Rapporti di Lavoro**

**OGGETTO: Partecipazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla gestione della sicurezza. Art. 19 del D.lgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni**

ALLE OO.SS. DEI DATORI DI LAVORO

ALLE OO.SS. DEI LAVORATORI

ALLE REGIONI - ASSESSORATI ALLA SANITA'

ALLE DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI LAVORO

e, p.c.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI REGIONALI

AL MINISTERO DELLA SANITA'

Sono pervenute numerose segnalazioni da parte di rappresentanti dei lavoratori (RLS) per la sicurezza che denunciano difficoltà ed ostacoli frapposti dai datori di lavoro in relazione alla possibilità di disporre del documento di valutazione del rischio, sulla base di interpretazioni discordi del dettato dell'art.19 comma 5 del DLGS 626/94. Al riguardo, in via preliminare va tenuto presente che la corretta interpretazione della norma deve essere fatta con riferimento al dettato della direttiva quadro 89/391/CEE recepita dal titolo I del decreto legislativo n.626/94, nonché alla luce di tutto il complesso delle disposizioni che riguardano la figura del RLS. Il Dlgs 626/94 traspone il criterio del legislatore comunitario volto ad attivare tutti i soggetti interessati al perseguimento di idonee condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro. La direttiva quadro CEE 89/391, infatti, - pur mantenendo in capo al datore di lavoro l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori- ha, altresì, previsto la consultazione obbligatoria dei lavoratori stessi o dei loro rappresentanti e, parallelamente, il loro diritto a partecipare alla soluzione delle problematiche riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro. (art.11 direttiva 89/391/CEE).

In conformità a tali disposizioni, il legislatore italiano ha disciplinato la figura del RLS quale soggetto che partecipa al processo di gestione della sicurezza del luogo di lavoro attraverso la forma della consultazione da parte del datore di lavoro; tale consultazione deve avvenire, sia preventivamente, nella procedura di valutazione del rischio, sia successivamente, nella verifica della sufficienza ed efficacia delle misure di prevenzione e

